



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) Via G. Bocchini, 37

☎ Segreteria: 0824.49249 ☎ Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T

DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107

Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016

e-mail : bnic85700t@istruzione.it - sito web : www.icsangiorgiodelsannio.edu.it - P.E.C. : bnic85700t@pec.istruzione.it

Circolare n. 250

San Giorgio del Sannio, 22 marzo 2021

Al personale docente e ATA

Loro sedi

Al web

Agli Atti

***Oggetto: Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità -
art. 15 del Decreto legge approvato dal C. d. M. 19 marzo 2021.***

Il Dirigente Scolastico, informa su quanto di seguito riportato:
il comma 1 dell'art. 15 del Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo 2021, interviene con misure di sostegno ai lavoratori fragili ed estende fino al 30 giugno 2021 l'applicazione dell'art. 26 del Decreto Legge 18/2020, già oggetto di precedenti proroghe, l'ultima delle quali, introdotta dalla Legge di bilancio, ne prorogava i benefici fino al 28 febbraio 2021.

Viene infatti rimodulato il comma 2 dell'art. 26, prevedendo che fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e non sia computabile ai fini del periodo di comporta.

Per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con gravità, tali periodi di assenza, non rilevano ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS.

Il comma 2 dell'art. 15 del Decreto estende al 30 giugno 2021 la disposizione del Comma 2-bis dell'art. 26 del Decreto Legge 18/2020 secondo il quale i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Ricordiamo che i lavoratori fragili ai quali si riferisce la norma sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso:

- del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3 della L. 104-1992);
- della certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento delle terapie salvavita.

Il requisito è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof.ssa Anna POLITO

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2, DL.vo39/1993)*